

Convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi

*(ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196)*

TRA

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, codice fiscale 80013040870, con sede in Catania, Piazza Vincenzo Bellini n. 5, in persona del Presidente della Corte Dott. Gianluca Giuseppe Vincenzo Creazzo

E

L'Università degli Studi di Catania, per il tramite dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Economia e Impresa, codice fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Enrico Foti, domiciliato per la carica in Catania, P.zza Università 2.

Premesso

che la legge 24 giugno 1997 n. 196 art. 18 ed il decreto 25 marzo 1998 n. 142 prevedono la istituzione di tirocini pratici e stages a favore di soggetti individuati, tra gli altri, dalle Università e Istituti di Istruzione statali e non, abilitati al rilascio di titoli accademici da svolgersi anche presso Uffici ed Istituzioni Pubbliche;

che effettive e riconosciute competenze della materia fiscale rappresentano qualità particolarmente richieste dalle imprese e dai professionisti;

che la frequentazione delle Corti di Giustizia Tributarie costituisce un ineguagliabile strumento di approfondimento ed affinamento degli studi effettuati presso le istituzioni universitarie permettendo, ad un tempo, di conoscere le modalità di accertamento dei tributi da parte degli uffici fiscali e gli strumenti posti a tutela della posizione del contribuente;

che le parti contraenti convengono che i tirocini formativi previsti dalle richiamate disposizioni legislative appaiono funzionali, non solo, alla formazione di laureandi in materie giuridiche od economiche, con vocazione all'approfondimento delle problematiche fiscali, ma anche, al miglior funzionamento delle Corti di Giustizia Tributarie, consentendo l'inserimento temporaneo nelle loro strutture di giovani da destinare a compiti di ricerca e ausilio dei magistrati nello studio delle vertenze e nella redazione dei provvedimenti giurisdizionali;

CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e del Decreto 25 marzo 1998, n. 142, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania si impegna, nei limiti quantitativi previsti dall'art. 1, comma 3, del suddetto Decreto, ad accogliere, per un periodo di sei mesi, laureandi dell'Università degli Studi di Catania.

Per ciascun tirocinante sarà predisposto un progetto formativo individuale, conforme allo schema allegato, che sarà sottoscritto all'inizio del tirocinio dal Presidente della Corte, dall'Università e dal Tirocinante stesso, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Per ciascuno dei soggetti individuati dall'Università, la Corte organizzerà un tirocinio formativo, che comporterà lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. Assistenza del Presidente della Commissione nello studio preliminare dei ricorsi ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ai fini della dichiarazione di inammissibilità nei casi espressamente previsti;
- b. Individuazione delle vertenze di particolare rilevanza sia in relazione alla entità dei tributi

accertati ai sensi dell'art. 30 comma 2 del d.lgs. 546/92, sia in relazione alla peculiarità della vicenda oggetto dei ricorsi;

- c. Assistenza del magistrato o giudice tributario assegnatario della trattazione dei ricorsi per la enucleazione dei punti salienti dei ricorsi e dei documenti rilevanti ai fini del giudizio anche attraverso la consultazione dei fascicoli informatici con redazione, preferibilmente, di un foglio riepilogativo sintetico dei fatti oggetto del ricorso;
- d. Ricerca dei precedenti giurisprudenziali rilevanti sia nell'ambito della stessa Corte (anche allo scopo di evitare, ove possibile, contrasti di giudicato) sia nell'ambito delle altre giurisdizioni ed in particolare della Cassazione;
- e. Segnalazione di ipotesi di litisconsorzio necessario o di riunione di procedimenti;
- f. Ausilio, ove richiesto, nella redazione di schemi di provvedimento.

In particolare, ai tirocinanti sarà consentito:

- a. Studio dei fascicoli (predisponendo, ad es., schede riassuntive per procedimento) con l'analisi di casi concreti e delle principali questioni giuridiche sottese, ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte e approfondimento giurisprudenziale e dottrinale;
- b. Supporto al Magistrato o Giudice tributario nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati, ecc.);
- c. Supporto al Magistrato o Giudice tributario per la predisposizione di bozze di provvedimenti, quali sentenze, ordinanze e decreti, sotto la supervisione del magistrato/giudice formatore;
- d. Monitoraggio e gestione del ruolo, con l'aggiornamento dello stato dei procedimenti, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli e delle udienze con segnalazione al Magistrato o Giudice tributario assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione, analisi dei flussi processuali;
- e. Partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, salvo diversa determinazione del Magistrato o Giudice tributario, per acquisire esperienza diretta dello svolgimento del procedimento giurisdizionale e delle dinamiche decisionali;
- f. Condivisione su eventuali criticità organizzative ed informatiche con proposte per il loro superamento;
- g. Supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa e monitoraggio dei risultati.

Inoltre, i tirocinanti potranno:

- a. Accedere a banche dati giuridiche, strumenti di ricerca e documentazione per approfondire i temi trattati, previa autorizzazione del Magistrato o Giudice tributario;
- b. Partecipare a incontri formativi e seminari, organizzati dall'Università e dalla Corte, per l'aggiornamento su temi di diritto tributario e processuale;
- c. Confrontarsi periodicamente con i docenti/tutor e i magistrati e giudici tributari formatori per valutare il progresso del percorso formativo e ricevere eventuali indicazioni migliorative.
- d. Ciascun tirocinante sarà seguito da un tutor designato dalla Università e da un magistrato o giudice tributario (su indicazione del Presidente della Commissione) che ne curerà la specifica formazione procedendo alla redazione finale di una relazione da trasmettere all'Università.

L'ammissione allo svolgimento del progetto formativo non dà diritto ad alcun compenso a carico della Amministrazione e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali.

La Corte, qualora al tirocinante risulti assegnata, in base ad eventuali accordi tra la Corte, l'Università ed istituzioni pubbliche o private, una borsa di studio a carico esclusivo di soggetti terzi rispetto alla Corte, si riserva il diritto di convenire, con il soggetto erogante, che il versamento della borsa sia

subordinato al rilascio di un nulla osta mensile condizionato all'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio.

### **Obblighi del tirocinante**

Il tirocinante è tenuto:

- a. a svolgere tutte le attività previste dal progetto formativo;
- b. a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi della Corte;
- c. a mantenere l'assoluta riservatezza su tutti i dati, informazioni e conoscenze di cui venisse in possesso ed a mantenere il più assoluto segreto di ufficio; non potrà riferire ad alcuno informazioni riguardanti i procedimenti di cui è venuto a conoscenza né altre informazioni, comunque, acquisite né fare copie o rilasciare copie degli atti che consulta. Al tirocinante è fatto espresso obbligo di immediatamente comunicare al magistrato o giudice tributario di affidamento ed al Presidente della Corte eventuali incompatibilità rispetto ai singoli procedimenti oggetto di esame durante il tirocinio, dipendenti da ragioni di conoscenza personale delle parti, oppure da frequentazioni a qualsiasi titolo degli studi professionali interessati alle definizioni dei giudizi. Il tirocinante è tenuto a comunicare, all'inizio del tirocinio, il nominativo dello studio eventualmente frequentato ed ogni eventuale variazione.

La violazione di tutti gli obblighi a carico del tirocinante comporterà la cessazione immediata del tirocinio.

### **Obblighi della Corte**

La Corte, attraverso il suo Presidente, il magistrato o giudice tributario di affidamento e la Segreteria per le questioni afferenti i suoi compiti, provvederà, in conformità al progetto individuale, a fornire al tirocinante un'adeguata formazione circa le principali problematiche connesse con lo svolgimento del processo tributario, il funzionamento del processo telematico, la conoscenza dei principali orientamenti giurisprudenziali sui temi oggetto del ricorso con la finalità di permettere al tirocinante, alla fine del suo percorso, di avere sufficienti conoscenze in ordine al processo tributario, alla conoscenza dei provvedimenti accertativi delle Agenzie fiscali, alle soluzioni date dalla giurisprudenza sulle principali questioni dibattute in giudizio; la Corte curerà che al tirocinante sia consentito di approfondire le sue conoscenze in relazione a tutte le tipologie di vertenze in cui la Corte è chiamata ad operare al fine di dare allo stesso un quadro il più completo possibile delle problematiche tributarie.

Allo scopo di consentire un proficuo svolgimento delle attività, al tirocinante saranno messi a disposizione strumenti per l'accesso temporaneo al sistema informatico del processo tributario ed, ove possibile, alle principali banche dati.

La Corte si impegna a comunicare immediatamente agli Istituti previdenziali eventuali incidenti sul lavoro.

### **Obblighi dell'Università**

L'Università si obbliga ad indicare per ciascun tirocinante il tutor affidatario che manterrà i rapporti con la Corte.

L'università inoltre provvederà ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile impegnandosi a comunicare gli estremi delle assicurazioni stipulate per ciascuno.

L'università si impegna a far pervenire alla Regione o Provincia delegata alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni copia della convenzione di ciascun progetto formativo.

La presente convenzione avrà durata di anni 3 e potrà essere rinnovata alla scadenza con espressa richiesta da una delle parti comunicata per iscritto con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla

scadenza.

### **Codice etico e di comportamento**

L'Università degli Studi di Catania ha emanato il proprio Codice etico e di comportamento con D.R. n. 1166 dell'8.04.2021 e ss.mm.ii., pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Il tirocinante è tenuto ad attenersi a quanto previsto dal suddetto Codice.

### **Foro competente**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.

### **Bollo e registrazione**

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dal soggetto ospitante, salvo che la convenzione venga redatta sotto forma di corrispondenza ovvero con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici.

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania

Il Presidente

Dott. Gianluca Giuseppe Vincenzo Creazzo

Università degli Studi di Catania

Il Rettore

Prof. Enrico Foti